

**FONDO INTEGRATIVO
DI PREVIDENZA
DIRIGENTI AZIENDE FIAT
- FIPDAF -
FONDO PENSIONE**

STATUTO

- 23 MAGGIO 2023 -

INDICE

PARTE I - **IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

- Art. 1 Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti
- Art. 2 Forma giuridica
- Art. 3 Scopo

PARTE II - **CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO**

- Art. 4 Regime del Fondo
- Art. 5 Destinatari e tipologie di adesione
- Art. 6 Scelte di investimento
- Art. 7 Spese

PARTE III - **CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

- Art. 8 Contribuzione
- Art. 9 Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 Erogazione della rendita
- Art. 12 Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 Anticipazioni

PARTE IV - **PROFILI ORGANIZZATIVI**

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 Organi del Fondo
- Art. 15 Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 Assemblea dei Delegati - Attribuzioni
- Art. 17 Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

- Art. 21 Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 Presidente
- Art. 23 Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
- Art. 24 Collegio dei Sindaci - Attribuzioni
- Art. 25 Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 26 Direttore Generale
- Art. 27 Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 28 Incarichi di gestione
- Art. 29 Depositario
- Art. 30 Conflitti di interesse
- Art. 31 Gestione amministrativa
- Art. 32 Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 33 Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V - **RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

- Art. 34 Modalità di adesione
- Art. 35 Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
- Art. 36 Comunicazioni e reclami
- Art. 36 bis Clausola compromissoria

PARTE VI - **NORME FINALI**

- Art. 37 Modifica dello Statuto
- Art. 38 Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Art. 39 Rinvio

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. E' costituito il "Fondo Integrativo di Previdenza Dirigenti Aziende FIAT - FIPDAF - Fondo Pensione" (più avanti detto Fondo) in attuazione dell'accordo sindacale aziendale del 5 dicembre 1986 stipulato tra Fiat S.p.A., in nome proprio e in nome per conto di altre Società del Gruppo, e i rappresentanti sindacali aziendali dei dirigenti delle Società del Gruppo Fiat; detto accordo è stato modificato e integrato dall'accordo sindacale del 26 novembre 2010 stipulato tra Fiat S.p.A. (successivamente FCA N.V. e oggi STELLANTIS N.V.), in nome proprio e in nome e per conto di Fiat Industrial S.p.A. (oggi CNH Industrial N.V. e IVECO Group N.V.) e delle altre Società del Gruppo iscritte al Fondo, e Federmanager; in base a detti accordi Fiat S.p.A. (successivamente FCA N.V. e oggi STELLANTIS N.V.), Fiat Industrial S.p.A. (oggi CNH Industrial N.V. e IVECO Group N.V.) e Federmanager sono state denominate "Parti Istitutive".
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art.38.
3. Il Fondo ha sede in Torino.
4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è FIPDAF@legalmail.it.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'apposita sezione speciale dell'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1146.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare vigente tempo per tempo. Il Fondo non ha fini di lucro.

CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. Sono soci del Fondo:

- a) la STELLANTIS N.V., la CNH Industrial N.V., l'IVECO Group N.V., le Società, gli enti e i consorzi che sono intervenuti nell'atto costitutivo, o successivamente aderenti in base alle norme statutarie e previo accordo di adesione al Fondo (tutti più avanti detti "le Società");
- b) le Società che rientrano nella posizione di controllate o collegate, ex art. 2359 del codice civile, direttamente o indirettamente, da STELLANTIS N.V. da CNH Industrial N.V. oppure da IVECO Group N.V.;
- c) i Fondi integrativi, previdenziali e sanitari, nonché gli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei Gruppi STELLANTIS, CNH Industrial e IVECO GROUP, e i relativi dipendenti determinati ai sensi delle lettere d) e e) del presente articolo in quanto compatibili.

Sono altresì equiparati alle Società i consorzi e gli enti costituiti nell'ambito del Gruppo STELLANTIS, del Gruppo CNH Industrial o di IVECO GROUP che svolgano attività strumentali e/o complementari al funzionamento di uno o dei tre Gruppi.

Sono destinatari del Fondo:

- d) tutti i dirigenti e i dipendenti individuati dalla contrattazione collettiva tra le Parti Istitutive che, avendo in corso con i soci di cui alla lettera a) b) e c) un rapporto di lavoro subordinato sono aderenti al Fondo, a seguito di libera esplicita adesione individuale, secondo quanto in materia disposto dal presente Statuto e dalle norme operative interne;
- e) tutti i dirigenti e i dipendenti individuati dalla contrattazione collettiva tra le Parti Istitutive che, avendo in corso con i soci di cui alla lettera a) b) e c) un rapporto di lavoro subordinato, sono aderenti al Fondo, a seguito di conferimento tacito del trattamento di fine rapporto, secondo quanto in materia disposto dal presente Statuto;
- f) i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari di cui alle precedenti lettere d) e e) per i quali l'aderente faccia espressa richiesta.

2. La qualità di socio o destinatario comporta la totale adesione allo Statuto del Fondo e alle sue successive eventuali modifiche e integrazioni e il puntuale versamento della contribuzione secondo gli importi e con le modalità previsti dagli accordi sindacali aziendali e dalle norme operative interne.

3. Conservano o possono acquisire la qualità di soci del Fondo le Società, e di destinatari i relativi dipendenti individuati dalle lettere d) e e), nelle quali STELLANTIS N.V., CNH Industrial N.V. oppure IVECO GROUP N.V. mantenga o detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione nelle misure stabilite dall'art. 2359 c.c. atte a configurare un rapporto di

collegamento.

4. Conservano altresì la qualità di soci del Fondo le Società, e di destinatari i relativi dipendenti individuati dalle lettere d) e e) iscritti, nelle quali STELLANTIS N.V., CNH Industrial N.V. oppure IVECO GROUP N.V. non abbia mantenuto una partecipazione nella misura minima suddetta, previo accordo aziendale di conferma dell'adesione.

5. Oltre alle Società, e relativi dirigenti e dipendenti individuati dalla contrattazione collettiva di cui al punto 1, possono altresì assumere la qualità di soci del Fondo le Società che acquisiscano ex art. 2112 c.c. aziende o rami d'azienda da Società socie del Fondo, previo accordo di adesione al Fondo.

6. Rimangono destinatari del Fondo i soggetti che esercitano, ai sensi del presente Statuto, la facoltà di sospensione della contribuzione.

7. Rimangono destinatari del Fondo i soggetti che, avendo maturato almeno un anno di contribuzione al Fondo al momento del pensionamento, intendano avvalersi della facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione al Fondo medesimo, fino al momento in cui comunicheranno la volontà di fruizione delle relative prestazioni pensionistiche.

8. Rimangono altresì beneficiari del Fondo i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche in forma di rendita.

9. In caso di perdita dei requisiti la Società socia esce dal Fondo cessando l'obbligo contributivo a decorrere dal termine stabilito dal Consiglio di amministrazione, cui dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata da far pervenire al Fondo entro novanta giorni dalla data in cui hanno effetto le cause che hanno determinato la perdita dei requisiti stessi. Detto termine sarà concordato con il Consiglio anche in applicazione di un eventuale accordo stipulato dalla Società medesima con Federmanager.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione monocomparto, mediante ricorso a polizze assicurative. La Nota informativa descrive le caratteristiche del comparto ed il relativo profilo di rischio e rendimento.

2. La stessa modalità gestionale, trattandosi di un comparto garantito, viene utilizzata per accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente.

3. La Nota informativa descrive le caratteristiche del comparto e i diversi profili di rischio e rendimento, nonché la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo:

a.1) direttamente in cifra fissa, a carico del datore di lavoro, è prevista la copertura

degli oneri di gestione e funzionamento del Fondo;

a.2) indirettamente, sulla posizione individuale dell'aderente, sono addebitati gli oneri per la gestione del patrimonio;

b) spese in cifra fissa a carico dell'aderente per il mantenimento della posizione non alimentata da nuove contribuzioni ovvero alimentata tramite la prosecuzione volontaria della contribuzione.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. I criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese sono definiti dagli accordi sindacali aziendali. L'organo di amministrazione recepisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa.

3. Le spese amministrative e di funzionamento del Fondo sono sostenute, nella misura indicata dai suddetti accordi sindacali aziendali, dal datore di lavoro ovvero, in assenza di questi, dall'aderente in base alla contribuzione aggiuntiva versata al Fondo e secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

4. L'eventuale differenza fra i contributi aggiuntivi versati dalle Società e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, qualora positiva, è acquisita dal Fondo salvo diversa decisione dell'Organo amministrativo.

5. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel Bilancio e nella Nota informativa

CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito Decreto).
3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite in apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente di cui all'art. 7, comma 1 lettera b.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento del comparto.
4. Il Fondo determina il valore della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza annuale, alla fine di ogni anno.
5. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
6. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione

pensionistica.

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata.

Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento di quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 335/95, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

9. L'aderente che sulla base della documentazione prodotta risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera posizione pensionistica complementare in capitale.

10. Le norme operative interne del Fondo stabiliscono le modalità di presentazione della domanda di pensione e i tempi di liquidazione.

11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica ed intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso, si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita, il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata:
 - ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - ad un fondo pensione aperto, al quale si sia eventualmente iscritto;
 - ad una forma pensionistica individuale;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
- d) riscattare ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto la posizione individuale maturata, in misura parziale del cinquanta o del settantacinque o del cento per cento, unicamente nei seguenti casi:
 - aderenti che abbiano raggiunto il diritto al pensionamento di qualsiasi natura – ed effettivo esercizio dello stesso – in regime di assicurazione obbligatoria, senza aver maturato il diritto al trattamento di pensione integrativa a carico del Fondo qualora non intenda avvalersi della facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione;
 - aderenti per i quali siano venuti meno i requisiti di partecipazione al Fondo, e che non possano o non intendano richiedere il trasferimento della loro posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare e senza che ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti b) e c).

Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro e può anche essere esercitato chiedendo l'importo corrispondente in una soluzione o in quota pari a un quinto della misura parziale richiesta con riferimento alla posizione individuale maturata alla data della richiesta, da corrispondere in unico versamento annuo per cinque anni, ferma restando la facoltà dell'aderente di interrompere i pagamenti qualora vengano meno le ragioni che hanno dato luogo alla richiesta stessa;

- e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da

parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - a) *l'Assemblea dei Delegati*
 - b) *il Consiglio di amministrazione*
 - c) *il Presidente e il Vice Presidente*
 - d) *Il Direttore Generale*
 - e) *il Collegio dei Sindaci.*

Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 40 rappresentanti, di cui 20 nominati dalle Società e 20 eletti dai lavoratori eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento Elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.
4. Perdono la qualità di componente dell'Assemblea dei Delegati i soggetti che perdono la qualità di aderente.
5. L'aderente che sia membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei Sindaci non ha diritto di voto nell'Assemblea dei Delegati in quanto non può farne parte.

Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in materia di:
 - a) approvazione del bilancio annuale consuntivo accompagnato dalla relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione;
 - b) approvazione del bilancio annuale preventivo;
 - c) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e nomina dei componenti del Collegio dei Sindaci tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità;

- d) determina l'eventuale compenso a Amministratori e Sindaci nel rispetto delle normative di legge e contrattuali;
 - e) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, a una Società di Revisione. L'Assemblea determina altresì il corrispettivo spettante alla Società di Revisione legale dei conti per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;
 - f) revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, sentito il Collegio dei Sindaci, quando ricorra una giusta causa e provvede contestualmente a conferire l'incarico ad un altro soggetto secondo le modalità indicate alla lettera precedente;
 - g) approva eventuali proposte formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali circa l'attività del Fondo;
 - h) svolge azione di responsabilità verso Amministratori, Sindaci e soggetti esterni che esercitino la funzione di revisione legale dei conti;
 - i) delibera circa ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio di amministrazione o di sua competenza per legge.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria ha competenza riservata di deliberare in materia di:
- modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di amministrazione;
 - scioglimento e liquidazione proposta dal Consiglio di amministrazione del Fondo, nomina dei liquidatori e relative modalità di liquidazione del patrimonio.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea, in seduta sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da un quarto dei componenti il Consiglio di amministrazione.
4. La convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e eventuale documentazione, è effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica con avviso di lettura, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni prima della data della riunione.
5. L'Assemblea, in seduta sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Fondo o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea stessa.
6. L'Assemblea nomina altresì un Segretario, anche non rappresentante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea.
7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati intervenuti in Assemblea personalmente o per delega, salvo che in materia di indirizzi generali circa l'attività del Fondo per la quale è necessario il quorum deliberativo previsto per

l'Assemblea straordinaria.

8. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno il cinquanta per cento più uno dei Delegati intervenuti in Assemblea personalmente o per delega, salvo che in materia di scioglimento del Fondo che deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati.

9. Ogni Delegato ha diritto ad un voto.

10. Ciascun Delegato può delegare in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, un altro Delegato, in coerenza con il proprio ambito di rappresentanza, mediante delega nominativa rilasciata per iscritto in calce all'avviso di convocazione, conferita per la singola Assemblea, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti. Ciascun Delegato non può comunque essere portatore di più di due deleghe.

11. Delle riunioni di Assemblea ordinaria verrà redatto dal Segretario apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.

12. Delle riunioni di Assemblea straordinaria il verbale potrà essere redatto da Notaio.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da dieci componenti: in attuazione del principio di pariteticità e dei criteri definiti dalle parti istitutive, cinque sono eletti dalle Società socie e cinque sono eletti dai rappresentanti dei lavoratori aderenti nell'Assemblea dei Delegati.

2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità: i Delegati in rappresentanza degli aderenti e i Delegati in rappresentanza delle società provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi cinque Consiglieri, sulla base di liste di candidati in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

3. Tutti i componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

5. Qualora, tra i componenti dell'Assemblea dei Delegati, non sia presente il numero richiesto di soggetti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalle norme in materia, l'Assemblea, garantendo il rispetto della composizione paritetica del Consiglio, integrerà le candidature al Consiglio di amministrazione con i nominativi di soggetti abilitati anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea. Il meccanismo elettorale dovrà garantire la nomina del numero previsto di soggetti abilitati.

6. I componenti del Consiglio di amministrazione, al momento della loro nomina, decadono da componenti dell'Assemblea dei Delegati. Le sostituzioni, in seno all'Assemblea, avvengono secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale del Fondo e, per le Società, per nomina diretta.

7. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

8. Gli Amministratori durano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi. In caso di impedimento anche temporaneo di uno o più Consiglieri, gli stessi saranno sostituiti con nomina da parte dei Delegati della stessa rappresentanza.

9. Gli Amministratori subentranti ai sensi del presente articolo cessano dalla carica contestualmente agli Amministratori in carica all'atto della sua elezione. Si considera rilevante ai fini del computo del numero massimo di mandati esercitabili consecutivamente di cui al presente articolo l'incarico ricoperto per un periodo almeno pari ad almeno un terzo della durata prevista.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, l'Assemblea provvederà alla loro sostituzione mediante espressione da parte della stessa rappresentanza del Consigliere socio cessato.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, il Collegio dei Sindaci convocherà l'Assemblea e nel frattempo compirà tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

6. Gli Amministratori soci che perdono la qualità di socio decadono dalla carica.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione - *Attribuzioni*

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- a) elegge nel proprio ambito il Presidente scegliendolo, alternativamente, per un mandato tra i designati in rappresentanza dei dipendenti aderenti e, per quello successivo, tra i designati dalle aziende socie. Elegge altresì contestualmente il Vice Presidente scegliendolo ogni volta tra i componenti della parte in cui non è stato

- individuato il Presidente;
- b) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
 - c) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
 - d) definisce la politica di remunerazione;
 - e) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
 - f) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
 - g) definisce i piani d'emergenza;
 - h) effettua la valutazione interna del rischio;
 - i) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
 - j) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
 - k) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
 - l) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
 - m) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - n) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
 - o) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
 - p) propone e delibera le modifiche statutarie e regolamentari alle innovazioni legislative e della normativa secondaria, nonché delle fonti istitutive che dovessero sopravvenire, e a seguito di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP dandone successiva informazione all'Assemblea;
 - q) propone le modifiche dello Statuto ai fini dell'approvazione dell'Assemblea in seduta straordinaria;
 - r) approva e modifica il Regolamento Elettorale sulla base dei criteri definiti dalle fonti istitutive;
 - s) propone lo scioglimento e la messa in liquidazione del Fondo;
 - t) delibera in materia di indirizzi generali dell'attività del Fondo, deliberando eventuali proposte da sottoporre all'Assemblea dei Delegati;
 - u) delibera circa l'ammissione o esclusione dei soci, secondo quanto previsto nel presente Statuto;
 - v) delibera in ordine al limite massimo delle risorse da destinare alla copertura degli oneri e delle spese di funzionamento;
 - w) delibera relativamente all'utilizzo delle risorse, all'organizzazione, alla gestione amministrativa e alle modifiche e integrazioni delle norme operative del Fondo, con particolare riguardo alle modifiche e integrazioni necessarie al costante aggiornamento delle stesse alle previsioni di legge, delle fonti secondarie, delle fonti istitutive e statutarie;
 - x) nomina il Direttore Generale del Fondo, ne attribuisce i poteri e ne determina la retribuzione;
 - y) riferisce alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso;

- z) delibera circa i criteri della gestione e la scelta dei soggetti incaricati della gestione del patrimonio del Fondo, nell'ambito di quelli per legge autorizzati e le relative convenzioni;
- aa) delibera circa la determinazione di ulteriori contributi a titolo di quote di spesa a carico dei soci, allo scopo di far fronte al pagamento di eventuali oneri. Tali contributi saranno definiti e ripartiti da specifico accordo sindacale aziendale tra le parti istitutive;
- ab) adotta le risoluzioni in materia di informazione a favore degli iscritti definendo le modalità e il contenuto delle comunicazioni;
- ac) stabilisce le modalità di versamento dei contributi di cui all'art. 8 e quelle di compilazione e trasmissione degli elenchi nominativi con l'indicazione delle contribuzioni corrispondenti ad ogni singolo aderente;
- ad) stabilisce le modalità di esercizio della facoltà di reintegro della posizione che sia stata in parte anticipata;
- ae) decide insindacabilmente e definitivamente su eventuali ricorsi degli iscritti ferme restando le disposizioni inderogabili di legge;
- af) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il Bilancio annuale, nonché la relativa relazione sulla gestione; predispone ogni rendicontazione necessaria in conformità alle disposizioni normative vigenti;
- ag) delibera la sottoscrizione delle convenzioni assicurative nel rispetto delle procedure operanti per i fondi preesistenti;
- ah) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria i provvedimenti ritenuti idonei alla salvaguardia del Fondo;
- ai) delibera su quant'altro ad esso demandato dalla legge o dal presente Statuto.

3. Il Consiglio deve, altresì, curare che sia osservata l'effettuazione, da parte del Presidente, delle segnalazioni alla COVIP, previste all'ultima parte del 3° comma dell'art. 22.

4. Il Consiglio di amministrazione ha l'obbligo di invio delle modifiche di Statuto deliberate alla COVIP ai fini della comunicazione di cui alla normativa vigente. Dette modifiche sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

5. È compito del Consiglio segnalare preventivamente alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Fondo. In caso di impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere presente più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Consiglio si riunisce almeno sei volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata al Presidente stesso da almeno tre dei Consiglieri in carica. Il Consiglio a tal fine deve essere convocato dal Presidente con idonea comunicazione, inviata con posta elettronica con avviso di lettura, contenente l'ordine del giorno, inviata almeno sette giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza,

almeno 48 ore prima.

3. Il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno cinque Consiglieri e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per le competenze indicate al comma 2 dell'art. 20 il Consiglio sarà validamente costituito e delibererà con il voto favorevole di almeno cinque dei suoi Consiglieri. Alle riunioni convocate per deliberare sulla materia di cui al punto z) dell'art. 20 di cui sopra devono essere presenti almeno la metà dei Consiglieri in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalle disposizioni di legge.

5. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa anche il Direttore Generale del Fondo.

6. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio verrà redatto da parte del Segretario, che di norma è il Direttore Generale del Fondo, su apposito libro. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.

7. È consentita ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza, purché il Segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta che diviene la sede formale della riunione e purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto a verbale.

8. I Consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che non si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

9. Nei confronti dei Consiglieri si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

10) Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori iscritti. Alla nomina devono partecipare tutti i componenti del Consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente del Fondo ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice Presidente.

3. Spetta al Presidente o, in caso di impedimento, al Vice Presidente:

- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, ponendo in essere

ogni atto a tal fine necessario;

- eseguire i compiti statutariamente affidatigli;
- trasmettere alla COVIP ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva con una nota descrittiva del contenuto della variazione stessa;
- inviare alla COVIP comunicazione delle modifiche dello Statuto, deliberate dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio di amministrazione o dal Consiglio di amministrazione stesso nei casi previsti dall'art. 20;
- informare la COVIP sull'esistenza di fattispecie di conflitto d'interesse, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per la durata del Consiglio e possono essere riconfermati.

5. In caso di impedimento definitivo del Presidente o del Vice Presidente, gli stessi decadono dalla carica e devono essere sostituiti. Il Presidente o il Vice Presidente subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente agli Amministratori in carica all'atto della sua elezione.

Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci del Fondo è costituito da quattro membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, tra i soci in attuazione del principio di pariteticità, metà sono eletti in rappresentanza dei datori di lavoro soci e per l'altra metà in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: i Delegati in rappresentanza degli aderenti e i Delegati in rappresentanza delle società provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi due Sindaci, sulla base di liste di candidati in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

6. I componenti del Collegio durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. Il Sindaco subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Sindaci in carica all'atto della sua elezione. Si considera rilevante ai fini del computo del numero massimo di mandati esercitabili consecutivamente di cui al presente articolo l'incarico ricoperto per un periodo

almeno pari ad almeno un terzo della durata prevista.

8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, che viene eletto da tutti i membri effettivi e che deve risultare appartenente alla rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - *Attribuzioni*

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento. Spetta inoltre al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale.

2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.

3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.

4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.

5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di riferire alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo stesso e di trasmettere alla COVIP, sia i verbali delle riunioni nelle quali il Collegio abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 comma 4 del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - *Modalità di funzionamento e responsabilità*

1. Il Collegio si riunisce almeno con cadenza trimestrale.

2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio con idonea comunicazione, contenente l'ordine del giorno. È consentita ai componenti del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni collegiali mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente del Collegio dei Sindaci accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza dandone atto a verbale.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Collegio, decadono dall'incarico.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono dall'incarico.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione. All'atto della nomina, nel rispetto dello Statuto e della vigente normativa, sono determinati i compiti ed i poteri attribuiti al Direttore Generale del Fondo e ne è determinata la retribuzione.

2. Il Direttore Generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di

ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

1. Il Fondo provvederà a perseguire i propri fini previdenziali con una adeguata e prudente attività di impiego delle risorse mediante ricorso a polizze assicurative stipulate, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, con imprese di assicurazione individuate sulla base delle disposizioni normative vigenti salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

4. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

5. L'attività e le prestazioni previdenziali del Fondo sono definite e disciplinate anche dalle norme operative interne.

Art. 29 - Depositario

1. Nel caso in cui il Fondo attivi uno o più comparti di natura finanziaria, il patrimonio di detti comparti è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").

2. Nel caso in cui al comma 1, il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato.

3. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.

4. Gli Amministratori e i Sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa,

informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.

6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e della Nota Informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche ai beneficiari;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Le scritture contabili e il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in

conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 -Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio del Fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, le relazioni sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

RAPPORTI CON GLI ADERENTI**Art. 34 - Modalità di adesione**

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite delle Società che provvedono ad inviarle al Fondo. Manifestando, con atto scritto, la volontà di aderire al Fondo, gli interessati devono conferire incarico al loro datore di lavoro di trattenere dalle loro spettanze retributive e di versare al Fondo la contribuzione dovuta allo stesso, in ottemperanza a quanto stabilito al precedente art. 8. La domanda di adesione, se tale modalità è resa disponibile, può anche essere presentata attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
5. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso.
Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
7. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

Art. 36 bis - Clausola compromissoria

1. Ogni controversia relativa all'applicazione di quanto previsto nel presente Statuto sarà demandata per una composizione secondo diritto e senza formalità di procedura, a un Collegio composto da tre arbitri che, avendo sede in Torino, deciderà con lodo immediatamente efficace nei confronti delle parti, che si impegnano a darne incondizionatamente applicazione.

2. A tal fine la parte interessata provvederà alla nomina di un arbitro notificandola, con la relativa accettazione e le ragioni del contendere, con raccomandata con avviso di ricevimento, a controparte.

3. Quest'ultima provvederà, entro i dieci giorni successivi al ricevimento della citata comunicazione, a nominare un secondo arbitro, dandone comunicazione, con la relativa accettazione, alla prima parte.

4. I due arbitri così nominati provvederanno, nei dieci giorni successivi alla seconda delle nomine citate, a nominare il terzo arbitro con funzione di Presidente. In caso di mancata nomina o di mancata sostituzione di un arbitro, provvederà il Presidente della Corte di Appello di Torino.

NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e inoltrate alla COVIP per comunicazione.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce agli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
5. In presenza delle condizioni sopra esposte, in caso di inerzia o impedimento dell'Assemblea dei Delegati, provvederà alla liquidazione del Fondo l'Autorità competente.

Art. 39 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.